



**COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO**  
**nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016**  
**(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)**

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 MARZO 2020

Ordine del giorno:

verifica dell'esistenza e della precisa localizzazione di due vincoli paesaggistici:

1. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID-BO\_106);
  
2. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello) (ID-BO\_112).

Il **Presidente della Commissione dott. Roberto Gabrielli** accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti almeno la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 4 della DGR 86/2016.

**Risultano infatti presenti:**

**Roberto Gabrielli** – Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

**Ilaria Di Cocco** – delegata dal Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

- per l'area territoriale di Bologna:

**Francesca Tomba** – delegata dal Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in videocollegamento;

**Donatella Bartoli** - rappresentante della Città Metropolitana di Bologna, in videocollegamento;

**Gloria Minarelli** – Dottore agronomo - Esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, in videocollegamento;

**Andrea Di Paolo** - Dottore agronomo- Esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, in videocollegamento;

#### **Sono presenti i seguenti rappresentanti comunali:**

Per il Comune Casalecchio di Reno **Vittorio Bianchi**, Dirigente del settore Urbanistica, in videocollegamento.

Per il Comune di Imola **Roberta Querzè**, tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica, in videocollegamento.

#### **Assente giustificato:**

**Romeo Farinella** – Professore UNIFE - Esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara.

#### **Sono inoltre presenti:**

**Stefano Tempesti** - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

**Elena Negri** - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, in videocollegamento.

#### **Sono infine presenti i seguenti componenti del Gruppo tecnico di supporto della Regione Emilia-Romagna:**

**Graziella Guaragno** in qualità di coordinatore, in videocollegamento;

**Anna Maria Mele** in qualità di referente giuridico;

**Gianluca Fantini** in qualità di referente tecnico e verbalizzante;



**Lorella Dalmonte** in qualità di segretaria organizzativa.

**Il Presidente della Commissione Roberto Gabrielli apre l'incontro alle ore 9.15** ricordando che la seduta si occuperà di due beni paesaggistici ex art.136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (BO\_106 e BO\_112), che sono già stati ampiamente discussi ed analizzati nell'ambito del lavoro del Comitato Scientifico Regionale (CTS) per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti Codice).

Come noto la RER e il MiBACT sono infatti impegnati nella attività di co-pianificazione per l'adeguamento del PTPR al Codice e attraverso il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito a questo scopo.

Il CTS si è concentrato finora principalmente sulla ricognizione dei vincoli paesaggistici ex art. 136 del Codice e, in particolare, nella loro corretta individuazione sulla base dei provvedimenti istitutivi e nella loro rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione.

Contestualmente a tale lavoro è emersa, per taluni vincoli, l'impossibilità di concludere la ricognizione e pertanto la necessità di demandare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione.

Il CTS ha inoltre convenuto per i beni mai esistiti o scomparsi e oggi irrintracciabili si può procedere alla revoca in sede di Commissione regionale per il paesaggio.

In particolare, nella seduta del 22/01/2020 il CTS, preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata, ha deciso di demandare alla Commissione regionale del paesaggio la valutazione finale in merito all'esistenza ed eventuale possibile revoca dei due beni paesaggistici all'ordine del giorno.

Essi rientrano infatti nella casistica di vincoli per i quali, si è persa la traccia del bene oggetto della tutela ed è stato quindi impossibile pervenire al suo rinvenimento. Per tale motivo si è pertanto constatata la necessità di analizzare tale situazione nell'ambito della Commissione regionale per il Paesaggio al fine di pervenire ad una decisione conclusiva condivisa.

Lo scopo della seduta odierna è quindi quello di valutare congiuntamente tutti gli elementi utili a dirimere le criticità riscontrate in sede di CTS per i due beni paesaggistici all'ordine del giorno.

Sulla base di questa valutazione la Commissione potrà quindi procedere al perfezionamento dei vincoli effettuandone una precisa identificazione o, viceversa, alla rimozione dei medesimi vincoli prendendo atto della loro inesistenza.



La Commissione passa quindi all'esame di merito del primo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS, (nelle sedute del: 28/03/18, 22/06/18, 28/09/18, 20/11/2018, 17/10/19, 13/11/2019 e 22/01/20), come di seguito riportate.

1) “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno, (emergenza geologica)”. (ID-BO\_106)

Il provvedimento di vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 il quale identifica come area di tutela, “per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulle rive del Fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa ed avente caratteri di singolarità geologica”, due mappali (il n.199 e il n.200 del foglio 5 del catasto), confinanti con la via Marconi nel Comune di Casalecchio di Reno.

L'area è a sua volta ricompresa all'interno di un perimetro di vincolo più ampio (BO\_109) – “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Casalecchio di Reno”, di cui alle categorie c) e d), istituita l'anno successivo, 1966. Risulta pertanto essere comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento istitutivo ma, in quanto singolarità geologica, sarebbe ascrivibile alla lettera a) dell'art. 136 del Codice.

Nelle particelle citate dal provvedimento non si riscontrano oggi caratteri di singolarità geologica, in questo tratto comunque la sponda del fiume è abbastanza alta, ma completamente coperta dalla vegetazione.

Il provvedimento ebbe una lunga gestazione ed è possibile che proprio durante l'iter amministrativo l'area sia stata edificata, determinando la perdita del bene da tutelare.

Per verificare lo stato dei luoghi e indagare le possibili ragioni che avessero condotto alla perdita del bene il giorno 15 gennaio 2020 è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato congiuntamente i rappresentanti del MiBACT (Arch. Poluzzi e Arch. Zigarella della competente Soprintendenza) e del Comune di Casalecchio di Reno (Arch. Bianchi).

A tal proposito **Ilaria Di Cocco** illustra alla Commissione le foto storiche degli anni '60, del 1976 e quelle recenti effettuate durante il sopralluogo dalle quali si rileva, proprio in corrispondenza dell'area tutelata, l'esistenza di un edificio residenziale con annesso parcheggio.

Si rileva inoltre che l'esistenza del Bene non è riscontrabile in modo chiaro già al tempo dell'istituzione del vincolo nel 1965.

Nella documentazione rinvenuta in Soprintendenza all'interno del fascicolo vi sono foto che sembrano riferite ad aree vicine ma non coincidenti con le particelle tutelate; in particolare si notano massi affioranti nel fiume, tuttavia il provvedimento parla di «parete rocciosa». Sulla base di questa documentazione fotografica si potrebbe ipotizzare che la singolarità geologica fosse presente in un'altra posizione che tuttavia non è individuabile con certezza. È altresì possibile che essa sia andata persa a seguito della costruzione sulla medesima area dell'edificio residenziale e annesso parcheggio.

**Ilaria Di Cocco** precisa tuttavia che è stata effettuata anche una verifica in archivio della Soprintendenza da cui si evince che tutta la documentazione inerente all'iter approvativo del vincolo



conferma che l'area oggetto della singolarità geologica è quella rappresentata dalle particelle 199 e 200, in prossimità della scarpata sul fiume Reno.

In sintesi quindi il problema oggetto della valutazione da parte della Commissione non è quello di recuperare e identificare l'esatta perimetrazione dell'area oggetto di vincolo, quanto piuttosto la verifica della reale esistenza del bene all'interno dell'area indicata dal Decreto istitutivo.

Al termine della presentazione delle evidenze istruttorie **Roberto Gabrielli** apre quindi la discussione chiedendo una valutazione di merito da parte dei membri presenti.

Il rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno **Vittorio Bianchi** conferma che dell'emergenza geologica non è oggi presente nell'area indicata dal Decreto. A seguito della ricerca effettuata nell'archivio comunale risulta agli atti la licenza edilizia inerente il fabbricato residenziale e al parcheggio esistenti nell'area, risalente all'anno 1963 (prot. comunale n. 3561/63/mv), corredata da una lettera del 25 settembre 1962 (prot. comunale n. 2540), con la quale la allora competente Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia esprime il proprio benestare all'intervento. Da tali documenti si evince quindi che il provvedimento di tutela, del 1965, è stato emesso successivamente alla realizzazione del manufatto edilizio, che ha probabilmente cancellato l'emergenza geologica stessa.

**Donatella Bartoli** chiede sulla base dei riferimenti enunciati dal Comune se è possibile recuperare la documentazione collegata alla licenza edilizia.

**Ilaria Di Cocco** specifica che nell'archivio della Soprintendenza è conservata tutta la documentazione e un carteggio molto ampio, che può essere un valido contributo al fine di ricostruire i percorsi dei due provvedimenti amministrativi (licenza edilizia e istituzione della tutela), che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti. Tuttavia, all'atto pratico tale ricostruzione non è utile per informare la decisione della Commissione. Oggi siamo di fronte ad una evidente perdita del bene oggetto di vincolo, che peraltro non è ripristinabile, per cui si può solo prendere atto della situazione così com'è, ovvero della scomparsa del bene in questione.

A tal proposito **Roberto Gabrielli** specifica che, essendo il bene non più rinvenibile, né ripristinabile, in quanto sostituito da una costruzione residenziale legittima dal punto di vista urbanistico, di fatto non sussistono le condizioni per la tutela del bene così come originariamente declamato.

**Francesca Tomba** conferma che nell'archivio della Soprintendenza è conservato l'insieme dei documenti amministrativi che cronologicamente hanno accompagnato l'iter della licenza edilizia, e che testimoniano come già all'epoca non esistevano elementi che potessero ricondurre all'identificazione del bene oggetto di vincolo e che, in conseguenza di ciò, lo stesso bene è stato considerato "perso" fin dagli anni '60.

**Donatella Bartoli** conferma che è evidente che il bene è andato perso e concorda con la proposta di rimozione.

**Gloria Minarelli** concorda con la proposta di rimozione per la mancanza del bene, tuttavia sottolinea l'importanza di tenere nella giusta considerazione, anche in futuro, il tema più generale della tutela della conformazione geologica delle sponde fluviali e del loro intorno paesaggistico.



Rispetto a ciò **Ilaria Di Cocco** conferma che questo tema di tipo “geologico” potrà essere oggetto di attenzione nell’ambito del lavoro in corso in CTS per la vestizione normativa del vincolo ID 109 – “Zona del fiume Reno” (D.M. del 25 gennaio 1966), nella quale potrà essere data particolare attenzione a questo tratto spondale «alto» del fiume Reno.

**Andrea Di Paolo** si allinea con le considerazioni espresse sia da Francesca Tomba che dagli altri componenti della Commissione e conviene che, constatata la perdita del bene, non ha senso mantenere in essere il provvedimento di tutela.

Dal punto di vista procedurale **Ilaria Di Cocco** ricorda che trattandosi di una rimozione, in questo caso di una categoria di vincolo ascrivibile alla lettera a) dell’art. 136 del Codice, oltre alle consuete forme di pubblicizzazione, vi è anche la necessità di comunicare e notificare l’avvio e l’esito del procedimento ai proprietari degli immobili interessati, come richiesto agli artt. 139 e 140 del Codice.

In riferimento a ciò, dal punto di vista della tempistica, l’ultimo decreto emergenziale del Governo “Cura Italia” del marzo 2020, ha previsto la sospensione dei termini dei provvedimenti amministrativi fino al 15 aprile 2020.

Vista la tempistica comunque contenuta **Anna Mele** chiede se l’Amministrazione comunale può contribuire al reperimento dei riferimenti anagrafici dei singoli proprietari interessati alla notifica del provvedimento.

A tal proposito **Vittorio Bianchi** conferma che si attiverà al reperimento delle informazioni utili per la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti privati interessati.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la questa Commissione Regionale per il paesaggio decide all’unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” risulta ad oggi inesistente, e che con tutta probabilità era già scomparso in epoca precedente all’emanazione dell’atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione per assenza assoluta del Bene paesaggistico da tutelare;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”, di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico;
3. di allegare al presente verbale il Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, atto originale istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”;
4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Casalecchio di Reno (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della



pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bene geologico, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di rimozione dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004.



# Il Ministro Segretario di Stato

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

CONSIDERATO che la Commissione Provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta il terreno di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio, segnato in catasto ai numeri di mappa 199 e 200 - Foglio 5, confinante con Via Marconi e i mappali nn. 198 - 204 - 203 - 202 - 205;

RICONOSCIUTO che il terreno predetto ha cospicui caratteri di singolarità geologica per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulla riva del fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa;

**D E C R E T A :**

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, e pertanto è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


Il presente decreto sarà notificato alla Compagnia Immobiliare Lugano nella persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio Vacchi residente in Bologna ed ivi domiciliato in Via Clavature n.22 in via amministrativa, a mezzo del Messo Comunale di Bologna.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li 22/11/1940

IL MINISTERO

Per copia conforme  
Il Direttore



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

(Domenico Barecchia)

PRIM/17



r\_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U


5 segue 16 aprile 1965

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di avere  
appi stesso notificato il presente decreto al signor  
Dott. Comm. Giorgio Vacchi Amministratore  
Unico. Incetta "Compagnie Simeon Leone  
Lugano" consegnandone copie a mano del  
Dr. Vacchi Giorgio Amministratore

Il Messo Comunale  
Firmato Ruggieri

Il ricevente  
firma illeggibile

← Stampo del  
Comune di Polyna



PER COPIA CONFORME  
IL SEGRETARIO  
(Domenico Azario Barecchia)

ALLA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE di B O L O G N A

NOTA DI TRASCRIZIONE

a favore

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti)

a carico

di (1) C O M P A G N I A I M M O B I L I A R E "IUGANO" nella  
persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio VACCHI  
domiciliato in Bologna, via Clavature n.22

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della Legge 29 giugno  
1939, n.1497, e dell'art.11 del Regolamento 3 giugno 1940, n.ro  
1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale  
in data 23 marzo 1965 notificata a mezzo del magro comunale  
di Bologna il 16 aprile 1965 che si unisce alla presente, in copia  
conforme con la quale si è provveduto a dichiarare il notevole in-  
teresse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della leg-  
ge 29 giugno 1939, n.1497, del seguente immobile (2)

T e r r e n o

sito nel Comune di Casalecchio di Reno segnato in catasto al n.  
di mappa (3) 199-200 Foglio 5  
confinante (4) con Via Marconi ed i mappali nn.198=204=203=202=  
205


Roma, 27 SET.1965

Per IL MINISTRO

F.to Astorri

Bollo  
del  
Ministero

- (1) Cognome, Nome e Paternità.
- (2) Natura dell'immobile.
- (3) Numeri catastali e delle mappe censuarie.
- (4) Indicare almeno tre confini dell'immobile.



PER COPIA CONFORME  
IL SEGRETARIO

(Domenico *Aurelio* Barecchia)


VISTO PER COPIA CONFORME

LA SEGRETARIA

(Elsa De Dominicis)

r. emiro. Giunta - Prot. 19/03/2020. 0234853.0

transazioni dei registri  
immobiliari di Bologna  
del n. 18/5/67 n. 9681  
d'ord. e n. 6685 fatto  
colore esatto & esente



PER CODA CONFORME  
IL SEGRETARIO  
(Domenico *Aufelio* Barecchia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aufelio", written over the printed name in the text block above.



La Commissione passa quindi all'esame di merito del secondo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS, (nelle sedute del: 20/04/18, 28/09/18, del 20/11/18, 17/10/19 e 22/01/2020), come di seguito riportate.

## 2) Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello) (ID-BO\_112).

Si tratta di un bene il cui atto istitutivo è molto antico e risale al 1928 il quale non riporta riferimenti catastali, non è accompagnato da una cartografia, e per il quale non vi è neppure la completa certezza dell'individuazione dell'area. Il testo del provvedimento riporta infatti due riferimenti che sono contrastanti tra loro, ovvero la strada comunale di Goccianello e la frazione comunale di Zello, che sono disgiunte e lontane tra loro.

Il documento originario è del 9 ottobre 1928 e si dispone della sola notifica in cui si cita il "filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto", nel Comune di Imola, (frazione Zello).

I toponimi presenti nella notifica sono però non del tutto coerenti, in quanto Via Goccianello e il Fondo Feliceto sono molto lontani dalla frazione Zello. Si ipotizza che la citazione della frazione Zello sia un errore formale, pertanto la zona interessata appare essere in via Goccianello nei dintorni del fondo Feliceto.

Il testo della notifica non contiene riferimenti catastali, ne è accompagnato da una cartografia (all'epoca non si usava), e sostanzialmente non contiene specifiche motivazioni se non la citazione generica al notevole interesse pubblico del filare dei pini.

Le analisi documentali e i sopralluoghi già effettuati alcuni anni fa dalla Regione nella fase della redazione dell'Atlante regionale dei beni Paesaggistici non hanno dato alcun esito in merito alla rintracciabilità del filare di alberi nell'area in questione.

Nemmeno dalle ortofoto del 1954, dalle foto aeree del 1976 e dalle recenti immagini satellitari si può individuare un filare di pini nella zona.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento, ma sarebbe ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del Codice.

Al termine della presentazione delle evidenze istruttorie **Roberto Gabrielli** apre quindi la discussione chiedendo una valutazione di merito da parte dei membri presenti.

Il rappresentante del Comune di Imola **Roberta Querzè** condivide l'analisi istruttoria enunciata da Ilaria Di Cocco e attesta che, al di là del tema della frazione Zello, anche in base alla documentazione agli atti del Comune e alla conoscenza dei luoghi il filare di pini oggetto della tutela nel Fondo Feliceto, oggi non esiste. L'ipotesi più plausibile è che tale filare di pini sia stato abbattuto durante l'ultima guerra mondiale. L'Amministrazione ha effettuato una ricognizione puntuale e completa dei propri vincoli paesaggistici in occasione dell'elaborazione del PRG adottato nel 1999 (il PRG precedente, del 1985, conteneva infatti una individuazione degli stessi non completa).



In quella occasione, pur essendo a conoscenza dell'atto istitutivo della tutela in oggetto, si è constatata l'inesistenza del bene, anche riscontrabile sulla base di foto satellitari fin dal 1954. Non è stata quindi inserita nessuna perimetrazione del vincolo nello strumento urbanistico del 1999 né, successivamente, nella tavola dei vincoli del nuovo PSC. Conseguentemente il vincolo negli ultimi 20 anni non è stato applicato e probabilmente anche precedentemente.

A conferma di ciò, **Anna Mele** specifica che anche nel DB regionale che dal 2010 raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni, non risulta alcun procedimento relativo a questo Bene paesaggistico, cosa che testimonia la non conoscenza dell'esistenza del Bene tutelato.

**Donatella Bartoli** condivide i contenuti dell'istruttoria così sintetizzata ed è favorevole alla proposta di rimozione.

**Gloria Minarelli** conferma il proprio parere favorevole alla rimozione del provvedimento per l'assenza del bene oggetto di tutela.

**Andrea Di Paolo** si associa a quanto espresso e si esprime favorevolmente alla rimozione del provvedimento.

**Francesca Tomba** conferma il parere favorevole alla rimozione della Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico perché, in mancanza dell'oggetto della tutela, non sussistono le condizioni oggettive per mantenere in essere il provvedimento.

Dal punto di vista procedurale **Ilaria Di Cocco** specifica che non essendoci un'individuazione dell'area tutelata questa condizione inevitabilmente comporta l'impossibilità di effettuare una comunicazione e notifica ai soggetti privati proprietari del bene, pertanto si procederà semplicemente con le modalità ordinarie di pubblicizzazione previste dagli artt. 139 e 140 del Codice.

**Anna Mele**, al fine di chiarire gli obblighi normativi previsti dalla legge, propone di esplicitare chiaramente questo aspetto procedurale nella pubblicizzazione che verrà attivata, confermando che in questo caso specifico la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio di fatto sostituisce la notifica per l'impossibilità di identificare l'area tutelata e di conseguenza l'impossibilità di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento.

**Roberto Gabrielli** al termine del confronto collegiale prende atto degli elementi emersi dall'istruttoria e dei pareri espressi, concordando con la proposta di rimozione del provvedimento.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la questa Commissione Regionale per il paesaggio decide all'unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" non risulta ad oggi esistente



- e rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nell'atto istitutivo;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)", istituita con istituito con Notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la esatta localizzazione dello stesso;
  3. di allegare al presente verbale la Notifica del 9 ottobre 1928 atto istitutivo della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)";
  4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Imola (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
  5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Imola, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
  6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bellezza naturale, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ma che a causa della accertata impossibilità di identificare l'area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento, non sarà possibile procedere alla attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004, e pertanto, in questo caso saranno applicate esclusivamente le ordinarie misure di pubblicazione e pubblicizzazione all'Albo pretorio del Comune di Imola e sui siti informatici della Città metropolitana di Bologna e della Regione.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE  
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Divisione ~~XXX~~ I

N. di } Posiz. 2 B. N.  
Prot. 21294

6596

Mod. 33 (Belle Arti).

23 NOV. 1928

Roma,

Anno VII°

24 Novembre 1928  
B. A. Bologna

OGGETTO — Legge 11 giugno 1922, N. 778 - Notifica di notevole interesse pubblico.

Per norma e conoscenza di codesto Ufficio comunico alla S. V. che questo Ministero ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778, a dichiarare in data 9 Ottobre 1928 il notevole interesse pubblico del seguente immobile:

Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Gocciannello nel fondo denominato Feliceto. Imola (Frazione Zello) di proprietà di Bastai Evelina fu Giovanni ; Buonaccorsi Fortunato, Serafino e Raffaele fu Domenico e Buonaccorsi Luigia di Raffaele ved. Bastai usufruttuaria in parte La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 12 Ottobre 1928 ed è trascritta all'Ufficio delle ipoteche di Bologna il 24 Ottobre 1928 e volturata all'Agenzia del Catasto di Imola il 30 Ottobre 1928.

Il Direttore Generale

AL R. SOPRAINTENDENTE

All'Arte Medioevale e Moderna

B O L O G N A